

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2315 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2021****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 9751]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(2)</sup> approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.
- (3) I paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(4)</sup>. I paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

- (4) Albania, Argentina, Australia, Bielorussia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Giappone, India, Iran, Libano, Marocco, Mongolia, Nuova Zelanda, Pakistan, Paraguay, Regno Unito (7), Russia, Serbia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay e Uzbekistan hanno presentato specifici piani di sorveglianza dei residui per i budelli che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani presentati offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi per quanto riguarda i budelli nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (5) La colonna «Acquacoltura» nell'allegato della decisione 2011/163/UE dovrebbe essere suddivisa in quattro sottocolonne: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci», «Crostacei» e «Molluschi», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (8) e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell'Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (6) Per tener conto dei diversi prodotti dell'acquacoltura esportati dai paesi terzi, la Commissione ha valutato i loro piani di sorveglianza dei residui e ha completato le quattro sottocolonne «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci», «Crostacei» e «Molluschi», sulla base delle informazioni fornite nei piani di sorveglianza dei residui dell'acquacoltura presentati.
- (7) Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Giappone, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Kenya, Macedonia del Nord, Marocco, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Regno Unito, Serbia, Singapore, Turchia, Uganda, Ucraina e Uruguay hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui limitati a una sola sottocategoria dell'acquacoltura («Pesci») che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (8) Australia, Iran e Madagascar hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui relativi alla sottocategoria dell'acquacoltura «Prodotti ottenuti dai pesci» che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai prodotti ottenuti dai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (9) Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui limitati a una sola sottocategoria dell'acquacoltura («Crostacei») che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai crostacei dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (10) Il Messico non ha presentato alla Commissione un piano per i prodotti a base di carne suina. Il Messico ha tuttavia fornito garanzie per i prodotti a base di carne suina originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Messico nella colonna relativa ai suini dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.

(7) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

- (11) Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano per i pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna relativa ai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.
- (12) I paesi terzi possono approvvigionarsi di prodotti trasformati di origine animale contenuti in prodotti composti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell'Unione, al fine di impiegarli esclusivamente nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente ai paesi terzi che richiedono di impiegare tali prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.
- (13) L'Albania non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Albania ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Albania per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (14) L'Egitto non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Egitto ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Egitto per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (15) L'Indonesia non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Indonesia ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Indonesia per quanto riguarda il latte e le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (16) Il Giappone non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il miele equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Giappone ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di miele originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Giappone per quanto riguarda il miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (17) Il Messico non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Messico ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Messico per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (18) Il Marocco non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte, i crostacei e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Marocco ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte, crostacei e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Marocco per quanto riguarda latte, crostacei e uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

- (19) L'Oman non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte, le uova e il miele equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Oman ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte, uova e miele originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Oman per quanto riguarda latte, uova e miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (20) Taiwan non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Taiwan ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a Taiwan per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (21) Il Vietnam non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Vietnam ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Vietnam per quanto riguarda il latte e le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (22) L'Australia ha presentato alla Commissione un piano per le uova. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Australia per quanto riguarda le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (23) Il Ghana è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda il miele. Il Ghana ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente al Ghana dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda il miele.
- (24) L'Iran è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura, esclusi i pesci. L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per i prodotti ottenuti dai pesci e per i crostacei. Tale piano fornisce garanzie sufficienti. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Iran solo per quanto riguarda i prodotti ottenuti dai pesci e i crostacei nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (25) L'Oman è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura, esclusi i crostacei. L'Oman ha presentato alla Commissione un piano per i pesci che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente all'Oman dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i pesci.
- (26) La Tunisia è attualmente inclusa nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda la selvaggina selvatica. La Tunisia non ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina selvatica e ha indicato che da molti anni non vi è produzione di selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente alla Tunisia dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda la selvaggina selvatica.
- (27) Wallis e Futuna hanno presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a Wallis e Futuna per quanto riguarda il miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

- (28) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (29) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(9)</sup>.

*Articolo 2*

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(9)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
AD	Andorra	X	X	X (?)	X										X		
AE	Emirati arabi uniti						X (?)			X (?)							
AL	Albania		X				X			X (2a)	X					X	
AM	Armenia						X								X		
AR	Argentina	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
AU	Australia	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X			X	X				X		
BD	Bangladesh						X		X								
BF	Burkina Faso														X		
BJ	Benin														X		
BN	Brunei								X								
BR	Brasile	X			X	X	X		X						X	X	
BW	Botswana	X															
BY	Bielorussia				X (?)		X			X	X				X	X	

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
BZ	Belize							X									
CA	Canada	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X		X	X			X		X	X	
CM	Camerun															X	
CN	Cina					X	X		X		X	X				X	X
CO	Colombia						X		X	X	X (2)						X
CR	Costa Rica						X		X								
CU	Cuba								X							X	
DO	Repubblica dominicana															X	
EC	Ecuador						X		X								
EG	Egitto									X (2a)							X
ET	Etiopia															X	
FK	Isole Falkland	X	X (5)				X										
FO	Isole Fær Øer						X										

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
GB	Regno Unito	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
GE	Georgia														X		
GG	Guernsey	X								X							
GL	Groenlandia		X											X			
GT	Guatemala								X						X		
HN	Honduras						X		X								
ID	Indonesia						X		X	X (2a)	X (2a)						
IL	Israele (4)					X	X			X	X				X		
IM	Isola di Man	X	X	X			X		X	X					X		
IN	India					X (2a)	X		X	X (2a)	X				X	X	
IR	Iran							X	X							X	
JE	Jersey	X								X							
JM	Giamaica														X		
JP	Giappone	X		X		X	X		X	X	X				X (2a)	X	
KE	Kenya						X										
KR	Corea del Sud					X	X		X	X (2a)	X (2a)				X (2a)		
LB	Libano															X	



Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura			Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli	
							Prodotti della pesca										Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
LK	Sri Lanka						X		X								
MA	Marocco					X	X		X (2a)	X (2a)	X (2a)					X	
MD	Moldova					X	X			X	X				X		
ME	Montenegro	X	X (2)	X		X	X			X	X				X		
MG	Madagascar						X	X	X						X		
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X			X	X		X		X		
MM	Myanmar/Birmania						X		X						X		
MN	Mongolia															X	
MU	Maurizio						X								X (2)		
MX	Messico			X (2)			X		X	X (2a)	X				X		
MY	Malaysia					X (2)	X		X								
MZ	Mozambico								X								
NA	Namibia	X	X (2)										X				
NC	Nuova Caledonia								X					X	X		
NG	Nigeria								X								
NI	Nicaragua								X						X		

Codice ISO2	Paese <sup>(1)</sup>	Bovini	Ovini/capri ni	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvagina selvatica	Selvagina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echino- dermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X <sup>(2a)</sup>	X	X <sup>(2a)</sup>	X			X	X	X <sup>(2a)</sup>	X <sup>(2a)</sup>	X	X	X	X
OM	Oman									X <sup>(2a)</sup>	X <sup>(2a)</sup>				X <sup>(2a)</sup>		
PA	Panama						X		X								
PE	Perù						X		X	X							
PH	Filippine						X		X	X <sup>(2a)</sup>	X <sup>(2a)</sup>						
PK	Pakistan																X
PM	Saint Pierre e Miquelon					X											
PN	Isole Pitcairn															X	
PY	Paraguay	X															X
RS	Serbia <sup>(6)</sup>	X	X	X	X <sup>(7)</sup>	X	X			X	X		X		X	X	X
RU	Russia	X	X	X		X				X	X			X <sup>(8)</sup>	X	X	X
RW	Ruanda															X	
SA	Arabia Saudita						X		X								
SG	Singapore	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(9)</sup>	X <sup>(2)</sup>	X			X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2a)</sup>		X <sup>(9)</sup>	X <sup>(9)</sup>			
SL	Sierra Leone															X	

Codice ISO2	Paese (1)	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
SM	San Marino	X		X (2)						X					X		
SV	El Salvador														X		
SY	Siria															X	
SZ	Eswatini	X															
TG	Togo														X		
TH	Thailandia	X (2a)		X (2a)		X	X		X	X (2a)	X (2a)				X		
TN	Tunisia						X		X							X	
TR	Turchia					X	X		X	X	X				X	X	
TW	Taiwan						X		X	X (2a)	X				X		
TZ	Tanzania								X						X		
UA	Ucraina	X		X		X	X		X	X	X	X			X	X	
UG	Uganda						X								X		
US	Stati Uniti	X	X (10)	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		
UY	Uruguay	X	X		X		X		X	X			X		X	X	
UZ	Uzbekistan															X	
VE	Venezuela								X								
VN	Vietnam						X		X	X (2a)	X (2a)				X		

Codice ISO2	Paese <sup>(1)</sup>	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Prodotti dell'acquacoltura				Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
							Prodotti della pesca			Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)							
							Pesci	Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)	Crostacei								
WF	Wallis e Futuna														X		
XK	Kosovo *					X <sup>(2)</sup>											
ZA	Sud Africa												X	X <sup>(11)</sup>			
ZM	Zambia														X <sup>»</sup>		

<sup>(1)</sup> La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.

<sup>(2)</sup> Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

<sup>(2a)</sup> Paesi terzi che utilizzano unicamente prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell'Unione a norma dell'articolo 2, al solo fine di impiegarli nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'UE.

<sup>(3)</sup> Solo latte di cammello.

<sup>(4)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

<sup>(5)</sup> Solo ovini.

<sup>(6)</sup> Escluso il Kosovo.

<sup>(7)</sup> Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

<sup>(8)</sup> Solo renne.

<sup>(9)</sup> Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

<sup>(10)</sup> Solo caprini.

<sup>(11)</sup> Solo ratiti.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.